

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie [clicca qui](#).

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.



OK

Edilizia e Territorio

Home

L'Esperto Risponde

Scadenze

Analisi

Norme

Documenti

Gestionale



12 Mag
2016

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

TAG

Ambiente

Acqua

Abbanoa

Per approfondire



AMBIENTE E TRASPORTI

Tar Lazio: competenza limitata dell'Antitrust nei settori regolati dall'Autorità per l'Energia

Giuseppe Latour

L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato non può discostarsi dal parere reso dal regolatore principale senza portare una motivazione specifica

Nei settori coperti da regolazione dell'Autorità per l'Energia, l'Antitrust ha una competenza limitata. È questo il senso dell'importante sentenza appena pubblicata dal Tar Lazio (n. 5450 del 2016) su un ricorso avanzato da [Abbanoa](#) con l'assistenza dello studio Cintioli. In sostanza, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato non può discostarsi dal parere reso dal regolatore principale senza portare una motivazione specifica.

Il ricorso al Tar Lazio nasce dalla pronuncia con la quale l'Antitrust ha irrogato una sanzione totale di circa un milione di euro nei confronti di [Abbanoa](#) spa, il gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna. La maxi sanzione è stata motivata da tre pratiche commerciali scorrette che, nel periodo tra il 2011 e il 2015, avrebbero coinvolto numerosi consumatori nelle attività di fatturazione, rilevazione e calcolo dei consumi idrici, oltre che nella gestione dei reclami e nei subentri delle utenze morose. Nello specifico, all'Agcm sono arrivate circa seicento segnalazioni di associazioni di consumatori e di singoli cittadini. Sulla base di quelle e di un parere reso dall'Autorità per l'energia, la società è stata sanzionata.

«Pur prendendo atto delle difficoltà finanziarie e degli ostacoli incontrati da [Abbanoa](#) nel subentro ai precedenti gestori – spiegava l'Agcm -, l'Antitrust ha valutato che alcune pratiche commerciali messe in atto dalla società non fossero rispondenti alla diligenza professionale attesa da un gestore che opera in regime di monopolio per la fornitura di un bene vitale ed essenziale quale l'acqua e che dispone, per la riscossione dei crediti, di una importante leva commerciale come la minaccia di interrompere il servizio».

Il Tar Lazio, nella sostanza, ha annullato il provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, riconoscendo che questa "non ha motivato in modo esauriente le ragioni per le quali non ha ritenuto condivisibile il parere reso dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel corso del procedimento, secondo cui [Abbanoa](#) ha operato correttamente e nel rispetto della regolamentazione vigente". L'Agcm, invece, avrebbe dovuto spiegare in maniera dettagliata i motivi della sua decisione.

Secondo i giudici, «nel caso all'esame - si legge nella sentenza - il parere reso da Aeegsi,

oltre a fornire una puntuale descrizione del contesto fattuale in cui le pratiche commerciali andavano inquadrare, ha espressamente riconosciuto la correttezza dei comportamenti adottati da **Abbanoa** alla luce della regolamentazione vigente. Nello specifico, l'Autorità di regolazione ha sostanzialmente chiarito, anche sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito dell'attività ispettiva e di vigilanza autonomamente condotta, che non erano emerse violazioni da parte di **Abbanoa** in merito alle comunicazioni all'utenza in ordine alle tariffe applicate». Alla luce di tutto questo, quindi, «i comportamenti contestati alla odierna ricorrente sono risultati sostanzialmente conformi alla disciplina di settore».

La sentenza ha un'importanza notevole che, come spiega lo studio Cintoli, «va oltre il caso di specie, giacché è la prima ad affermare il principio di diritto secondo cui nei settori coperti da regolazione l'Agcm non può discostarsi, senza motivazione, dal parere procedimentale reso dal regolatore che dimostri la conformità delle condotte esaminate con la normativa settoriale vigente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

AMBIENTE E TRASPORTI

27 Novembre 2015

Acqua/3. Impugnata la legge regionale della Liguria sul terzo Ato Savonese

AMBIENTE E TRASPORTI

27 Novembre 2015

Acqua/2. Il riordino in Campania: un solo ambito regionale al posto di cinque

AMBIENTE E TRASPORTI

16 Marzo 2016

Caos sul servizio idrico integrato: il disegno di legge apre anche ai privati

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Tecnici24 

Edilizia e Territorio - Tabloid - 25.5.2015

Aggregazioni e tariffe chiare per aumentare gli investimenti
- «Più trasparenza in bolletta Scorporare i costi per le opere»
- **Mazzei (Anea): bene l'Autorità Utile la spinta del Governo**
- **Depuratori, caccia a 3 miliardi - «Il ruolo chiave dell'Authority»**

Tecnici24 

Edilizia e Territorio - Tabloid - 4.6.2007

Milano, in gara la sede di Genetica

Tecnici24 

Edilizia e Territorio - Tabloid - 20.12.2010

Bonifica stradale nel novarese